

Statuto

Articolo 1 Costituzione

Ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile è costituito il **"CEFME-CTP Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Roma e Provincia"**.

Il CEFME-CTP non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti e accordi collettivi stipulati fra l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ANCE e le Organizzazioni Sindacali nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL nonché fra l'Associazione dei Costruttori Edili di Roma e provincia ACER-ANCE Roma e le Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

Il CEFME-CTP - Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Roma e provincia, costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

Il CEFME-CTP fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e per la sicurezza dalla CNCPT, secondo quanto previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Articolo 3 Scopi statutari

Il CEFME-CTP ha per fini istituzionali:

- nel campo della formazione: la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro dell'edilizia, nonché iniziative di formazione in materia di sicurezza;

- nel campo della sicurezza: lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché lo svolgimento di funzioni di supporto e consulenza alle imprese e ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, ivi comprese visite di consulenza tecnica e assistenza in cantiere per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza, asseverazione della adozione ed efficace attuazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai sensi dei Decreti Legislativi 81/2008 e 231/2001, servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente statuto.

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al presente articolo, il CEFME-CTP si avvale:

- della propria struttura tecnica;

- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'Articolo 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

Articolo 4

Sede e durata

Il CEFME-CTP ha sede legale in Roma e sedi operative in Roma (RM) e Pomezia (RM). Il Consiglio di Amministrazione può con delibera istituire o, eventualmente sopprimere, sedi secondarie e/o operative. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Articolo 5

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Entrate

Le entrate del CEFME-CTP sono costituite da:
contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'Articolo 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Roma, ad esse aderenti;
interessi attivi sui predetti contributi;
somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione del CEFME-CTP;
finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici anche locali e Privati nazionali ed internazionali;
entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;
proventi derivanti da eventuali partecipazioni in società ed enti, da interessi attivi sulle somme, sanzioni, finanziamenti predetti, anche se provenienti da titoli, fondi assicurativi, pensioni, obbligazioni e da ogni altro provento proveniente dall'investimento dei propri fondi.

Articolo 7

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà del CEFME-CTP
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di dodici membri nominati rispettivamente:

- sei dall'Associazione dei Costruttori Edili di Roma ACER-ANCE Roma;
 - sei in maniera paritaria, dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia di Roma di cui all'Articolo 1.
- ###### **b) Durata dell'incarico**

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del quadriennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

Il mandato dei componenti il Consiglio è a titolo gratuito.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione del CEFME-CTP compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

d1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Roma ed il patrimonio del CEFME-CTP.

d2) Provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite predisposti dal Comitato di Presidenza.

d3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.

d4) Verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, invitando, se necessario, il Direttore a predisporre gli opportuni adeguamenti.

d5) Nominare il Direttore, su designazione dell'ACER.

d6) Curare che venga eseguito ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'Articolo 1.

d7) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilia, acquistare, vendere e costruire immobili.

d8) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.

d9) Approvare eventuali regolamenti interni di cui all'Articolo 15 del presente Statuto.

d10) Stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, predisposti dal Direttore in conformità agli indirizzi forniti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'Articolo 1.

d11) assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

d12) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità agli indirizzi forniti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'Articolo 1, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione e prevenzione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e alle parti sociali nazionali di cui all'Articolo 1.

d13) stipulare eventuali accordi di convenzione che definiscano tutti gli aspetti per lo svolgimento da parte dell'Ente di attività di formazione integrata anche per altri settori che completano il ciclo produttivo dell'edilizia.

d14) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

e) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad approvare, in due distinte riunioni, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dall'Articolo 17 del presente Statuto.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.

Il primo Consiglio di Amministrazione si riunisce entro 10 giorni dalla data in cui la fusione avrà efficacia, su convocazione del Presidente designato dall'ACER.

f) Deliberazioni;

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o, in sua assenza, da un incaricato del Presidente.

Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Articolo 9

Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'ACER assume, su designazione della stessa, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, convocare il Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione costruttori edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione il piano generale dell'attività dell'Ente, di cui al punto d12) dell'Articolo 8;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- d) intrattenere rapporti con terzi a nome del CEFME-CTP;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
- f) sottoporre al Consiglio di amministrazione eventuali regolamenti interni di cui all'Articolo 16 del presente Statuto.
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, predisposti dal Direttore in conformità agli indirizzi forniti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'Articolo 1.
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, assunzioni e licenziamenti;

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie del CEFME-CTP con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'Articolo 8 per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dall'ACER, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Roma in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti, devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli Articoli 2403, 2404, 2407 e 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 11

Direttore

Il Direttore, designato dall'Associazione dei Costruttori Edili di Roma e provincia ACER-ANCE Roma, esclusivamente sulla base di criteri ispirati al principio della professionalità e competenza, è nominato, dal Consiglio di Amministrazione del CEFME-CTP.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore:

- a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza e delle Organizzazioni territoriali di cui all'Articolo 1, il piano generale dell'attività dell'Ente e, dopo la sua approvazione da parte del consiglio di Amministrazione, ne cura l'attuazione;
- b) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza e, nella prima riunione utile, al Consiglio di Amministrazione;
- c) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- d) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali.

e) provvede alla organizzazione ed al funzionamento della struttura operativa.

Il Direttore, partecipa di norma, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; il Direttore partecipa, altresì, alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Le ulteriori attribuzioni nonché il trattamento economico e normativo del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.

Articolo 12

Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il parere del Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità e competenza. L'Ente, oltre al direttore, ha in organico tre dirigenti, designati rispettivamente da ciascuna delle OO.SS. provinciali dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti di lavoro vigenti ed alle normative di Legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Il trattamento economico e normativo dei dirigenti designati dalle Organizzazioni Sindacali è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.

Articolo 13

Segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del CEFME-CTP, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Articolo 14

Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza del CEFME-CTP spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità del CEFME-CTP, non avente scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del CEFME-CTP;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio del CEFME-CTP, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'Articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Articolo 15

Regolamenti interni

La gestione tecnica ed amministrativa del CEFME-CTP può essere disciplinata da uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati, su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Esercizi

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il mese di luglio il Comitato di Presidenza provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo (bilancio preventivo), da approvarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, entro la fine dell'esercizio in corso.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all'Articolo 1.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei sindaci revisori e da quella della Società di certificazione, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle

Organizzazioni territoriali di cui all'Articolo 1, nonché agli organismi di coordinamento FORMEDIL - CNCPT.

Qualora il piano revisionale delle entrate e delle uscite non fosse approvato entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, si provvede alla gestione economico finanziaria del CEFME-CTP, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art 17

Liquidazione

La messa in liquidazione del CEFME-CTP è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'Articolo 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere del degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

In caso di scioglimento le eventuali attività che risultassero dopo la liquidazione saranno devolute ad altro Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'Articolo 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.

Articolo 19

Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all'articolo 1, che decidono in via definitiva. ".